



COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Magg. tramat RS Massimiliano MILIUCCI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Roma lì 31/03/2021





AGENDA

- PRINCIPI**
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- DEFINIZIONI**
- OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI**
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE**
- SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**
- ATTREZZATURE DI LAVORO**
- SEGNALETICA DI SICUREZZA**
- SOSTANZE PERICOLOSE**
- RIFIUTI**





Partecipazione

*Se anche vi fosse qualcuno che pensa per voi,
la vostra sicurezza non affidatela
completamente a loro:*

PARTECIPATE





Prevenzione

Prevenire

Impedire che qualcosa avvenga o si manifesti, provvedendo adeguatamente in anticipo.





Conoscenza dei rischi

Conoscere i rischi presenti nel vostro lavoro significa ridurre drasticamente la possibilità di incidenti e conseguenti danni a cose o persone.





Rischi e Pericoli

PERICOLO: è una proprietà intrinseca di una entità (sostanza, macchina, ambiente) che può produrre un danno;

RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; nonché dimensioni possibili del danno stesso.





$$R = f * M$$

R= rischio

f = frequenza (p = probabilità)

M = magnitudo (gravità)

Ne segue che la riduzione del rischio si può ottenere diminuendo uno dei due fattori, o entrambi.





- La **PROBABILITÀ** diminuisce grazie alla **PREVENZIONE**, ovvero con l'adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali e comportamentali aventi lo scopo di impedire che l'evento dannoso possa verificarsi.
- La **MAGNITUDO** viene contrastata con la **PROTEZIONE**, ovvero con la predisposizione di mezzi, materiali aventi lo scopo di proteggere il lavoratore e quindi diminuire l'entità del danno.





NORMATIVADI RIFERIMENTO

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;





DEFINIZIONI ART. 2

Il **datore di lavoro** è il **soggetto titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa**.





DEFINIZIONI ART 2

Il **dirigente** è la persona che, **in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.





DEFINIZIONI ART 2

Il **preposto** è la persona che, **in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.





DEFINIZIONI ART 2

Il **lavoratore** è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.





OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 18)

Il **datore di lavoro** deve:

- **nominare il medico competente**, laddove la valutazione dei rischi lo renda necessario;
- **designare** preventivamente i **lavoratori** incaricati dell'attuazione delle **misure di prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di **primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza**;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;





OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 18)

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezioni espressamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato;
- **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, copia dei documenti connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;





OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 18)

Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione :


- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- provvedimenti su misure tecniche che possono causare rischi per persone ed ambiente e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.





OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 18)

Gli obblighi relativi agli **interventi strutturali e di manutenzione, comprese fornitura e manutenzione** per rendere sicuri locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, restano a **carico dell'amministrazione.**



In tal caso gli **obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08**, relativamente ai predetti interventi, si intendono **assolti**, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la **richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.**





OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (art. 17)

Il datore di lavoro **non può** delegare:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi;





OBBLIGHI DEI PREPOSTI (art. 19)

Il preposto secondo le proprie attribuzioni e competenze deve:

- **sovraintendere** e **vigilare** sulle attività lavorative e sull' osservanza delle disposizioni emanate dal Datore di Lavoro (DL) e Dirigenti, sull' uso corretto delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione. Informando i superiori in caso di inadempienza;
- **verificare** che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone di lavoro;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni espressamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato;
- **Segnalare** tempestivamente al DL e dirigenti le defezioni dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI.





OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)

Ogni lavoratore deve **prendersi cura** della **propria salute e sicurezza** e di quella delle **altre persone presenti sul luogo di lavoro**, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.





In particolare, i **compiti del lavoratore** sono quelli di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- osservare le **disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro**, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- **segnalare immediatamente** al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all'RLS;





In particolare, i **compiti del lavoratore** sono quelli di:

- **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**;
- **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che **non sono di loro competenza**;
- **partecipare ai programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente (dove previsto).





INFORMAZIONE e FORMAZIONE D.LGS. 81/08 ART. 73

- 1. Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili;**
- 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature;**
- 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati;**
- 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.**






COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO





SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'[art. 32 del D.Lgs. 81/08](#) designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.





SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'**addetto al servizio di prevenzione e protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati [dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08](#), facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.





SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.





SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il **medico competente** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell'[art. 38 del D.Lgs. 81/08](#), che collabora, secondo quanto previsto dall'[art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08](#) con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.





NORME GENERALI PER LE MACCHINE

LE MACCHINE DEVONO ESSERE CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA, IDONEEAI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA E ADEGUATE

Nella scelta delle attrezzature si deve tener conto:

- del lavoro da svolgere
- dei rischi presenti nell'ambiente
- dei rischi derivanti dalle attrezzature
- dei rischi derivanti da interferenze con le attrezzature già in uso





LE MACCHINE DEVONO:

- ESSERE OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE
E CORREDATE DA APPOSITE ISTRUZIONI D'USO E
LIBRETTO DI MANUTENZIONE;
- ESSERE INSTALLATE E UTILIZZATE IN CONFORMITA'
ALLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE;
- ASSOGGETTATE ALLE MISURE DI AGGIORNAMENTO
DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA IN RELAZIONE
AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA





LE MACCHINE DEVONO:

IL POSTO DI LAVORO E LA POSIZIONE DEI LAVORATORI DEVONO RISPETTARE I REQUISITI DI SICUREZZA E RISPONDERE AI PRINCIPI DI ERGONOMIA



- LE MACCHINE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MANIERA DA RIDURRE I RISCHI
 - Spazi sufficienti (tenendo conto anche degli elementi mobili)*
 - Possibilità di caricare o estrarre in modo sicuro*
 - le sostanze utilizzate o prodotte*





**LE ZONE DI LAVORO DEVONO ESSERE
ADEGUATAMENTE ILLUMINATE, IN MODO
DIRETTO**

**PREDISPOSTE IN MODO DA RIDURRE I RISCHI
CONNESSI A:**

- ***PROIEZIONE DI OGGETTI***
- ***ELEMENTI MOBILI***
- ***CADUTA DI OGGETTI***
- ***MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI***
- ***SPRUZZI E MATERIALI INCANDESCENTI***





USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.



I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato





I DPI DEVONO:

- ESSERE ADEGUATI ALLE CONDIZIONI ESISTENTI SUL LUOGO DI LAVORO;**
- ESSERE ADEGUATI AI RISCHI DA PREVENIRE**
- TENER CONTO DELLE ESIGENZE ERGONOMICHE E DI SALUTE DEL LAVORATORE**
- POTER ESSERE ADATTATI ALL'UTILIZZATORE SECONDO LE SUE NECESSITA'**





L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

**Ogni operatore deve essere idoneo,
aver ricevuto l'adeguata formazione,
e disporre delle capacità necessarie
per svolgere quel determinato lavoro**

**Ogni operatore deve possedere i mezzi adatti
allo svolgimento del lavoro
(attrezature idonee e conformi alla norma,
mezzi di protezione individuale adeguati)**



**Ogni operatore deve avere il tempo
necessario
a svolgere il lavoro in piena sicurezza**





MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI





COME RIDURRE IL RISCHIO:



Utilizzando mezzi idonei






COME RIDURRE IL RISCHIO:

Sollevando in modo corretto:

- tronco eretto
- schiena ritta
- peso da sollevare il più possibile vicino al corpo
- salda la posizione dei piedi
- presa sicura
- movimenti senza scosse
- calzature adeguate





USO DI AGENTI PERICOLOSI

Misure generali di tutela:

- la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione;
- la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- la riduzione al minimo della durata e dell' intensita' dell'esposizione;
- 'adozione di misure igieniche adeguate;
- la riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
- l'uso di metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento nel trasporto di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti.





PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TENENDO CONTO DI:

- Proprietà pericolose delle sostanze
- Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore
- Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
- Le circostanze in cui viene svolto il lavoro
- I valori limite di esposizione professionali o i valori limite biologici
- Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
- Le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria
- Indicare le misure adottate per ridurre il rischio





REGOLA GENERALE:

sostituzione delle sostanze pericolose con altre meno pericolose

Prima di acquistare un prodotto è indispensabile acquisire tutte le informazioni necessarie per sapere esattamente:

- 1. quali rischi potrebbero derivare dall'uso del prodotto?**
- 2. con quali accorgimenti il prodotto deve essere stoccati, usato e smaltito?**
- 3. quali dispositivi di protezione bisogna acquistare assieme al materiale?**
- 4. è necessario acquistare anche un apposito armadietto, appositi reagenti inibitori, eventuali estintori idonei, ... ?**

TUTTE QUESTE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE ACQUISITE RICHIEDENDO AL FORNITORE L'APPOSITA SCHEDA DI SICUREZZA PREVISTA DAL D.LGS. 52/97





Schede di sicurezza

Tutte le sostanze chimiche e i preparati pericolosi messi in commercio in Italia devono essere accompagnate da apposita scheda di sicurezza prevista dal D.Lgs. 52/97 e conforme al D.M. 4 aprile 1997

La scheda è compilata a cura del fabbricante, importatore o distributore, in lingua italiana e tenuta costantemente aggiornata





La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:

- 1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa
- 2) Composizione/informazione sugli ingredienti
- 3) Indicazione dei pericoli
- 4) Misure di pronto soccorso
- 5) Misure antincendio
- 6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale
- 7) Manipolazione e stoccaggio
- 8) Controllo dell'esposizione e protezione individuale
- 9) Proprietà fisiche e chimiche
- 10) Stabilità e reattività
- 11) Informazioni tossicologiche
- 12) Informazioni ecologiche
- 13) Considerazioni sullo smaltimento
- 14) Informazioni sul trasporto
- 15) Informazioni sulla regolamentazione
- 16) Altre informazioni





La segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza sul luogo di lavoro.





CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEI CARTELLI

- * **Forma e colore** dei cartelli da impiegare sono definiti in funzione del loro oggetto specifico (divieto, avvertimento, salvataggio ecc);
- * i pittogrammi devono essere il più possibile semplici.


- * I pannelli devono essere costituiti di materiale resistente agli urti;
- * Le dimensioni e le proprietà colorimetriche devono garantire una buona visibilità e comprensione.





CONDIZIONI D'IMPIEGO DEI CARTELLI

- * I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli;
- * altezza e posizione devono essere appropriate rispetto all'angolo di visuale, nelle immediate adiacenze di un rischio specifico.





TIPI DI SEGNALI: divieto

- * Vieta un comportamento che potrebbe causare pericolo;
- * ha una forma rotonda;
- * pittogramma nero su fondo bianco;
- * bordo e banda rossi.





TIPI DI SEGNALI: avvertimento

- * Avverte della presenza di un pericolo;
- * ha una forma triangolare;
- * pittogramma nero su fondo giallo;
- * bordo nero.





TIPI DI SEGNALI: prescrizione




- * Prescribe un determinato comportamento o l'adozione di specifici dispositivi di protezione;
- * ha una forma rotonda;
- * pittogramma bianco su fondo azzurro.





TIPI DI SEGNALI: salvataggio

- * Indica l'ubicazione e il percorso verso le vie di emergenza;
- * ha una forma quadrata o rettangolare;
- * pittogramma bianco su fondo verde.





TIPI DI SEGNALI: informazione

- * Fornisce indicazioni sul corretto uso di mezzi e strutture;
- * ha forma rettangolare;
- * colore dominante azzurro;
- * l'indicazione specifica va indicata con un simbolo o una scritta in bianco.





TIPI DI SEGNALI: attrezzature antincendio

- * Indica il tipo di attrezzature;
- * è accompagnato da un cartello di salvataggio che ne indica l'ubicazione;
- * ha una forma quadrata o rettangolare;
- * pittogramma bianco su fondo rosso.





segnalazione di ostacoli o punti di pericolo

- * Indica i rischi di urto contro ostacoli, cadute di oggetti;
- * ha forma e dimensione commisurata alla dimensione dell'ostacolo;
- * pittogramma a strisce gialle e nere o rosse e bianche che hanno una inclinazione di 45°.





**SI RICORDI INOLTRE
CHE
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
È SOGGETTA
A
PARTICOLARE
NORMATIVA**





DEFINIZIONE DI RIFIUTO

dlgs. 152/06 parte IV art. 183 c.1 lett. a

“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”





<u><i>Si disfa</i></u>	Condotta volontaria.
<u><i>abbia l'obbligo di disfarsi</i></u>	Il detentore è vincolato da norme cogenti, quindi il bene non può essere trattenuto
<u><i>abbia deciso</i></u>	Il bene è ancora nella disponibilità del produttore/detentore, ma è in una “condizione tale” che ne prelude inequivocabilmente all’abbandono





RECUPERO

può essere:

REIMPIEGO O RIUTILIZZO

RICICLO

RECUPERO ENERGETICO





Gestione dei rifiuti

La “gestione dei rifiuti” è articolata in 4 fasi:
raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento.





4R

Riduzione
Reimpiego
Riciclaggio
Recupero





CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

ORIGINE

URBANI


SPECIALI





CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO


Art. 184 DLgs 152/06






IL CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI

- **Perché :**
E' nata la necessità a livello Europeo di creare una terminologia comune e definizione univoche di rifiuto.





Cosa rappresenta :


Rappresenta un elenco armonizzato ma non esaustivo di rifiuti.

Un rifiuto inserito nel CER può non essere considerato tale, in tutte le circostanze, ma soltanto quando soddisfa la definizione di rifiuto





CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)





COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO

CER 2002

SCHEDA DEL RIFIUTO

160601

pericoloso

160601

accumulatori al piombo

AREA DI PROVENIENZA:

REPARTO ELETTRONICA

QUANTITA':


300 Kg

CLASSI DI PERICOLOSITA':





DEPOSITO STOCCAGGIO MATERIALI/RIFIUTI PERICOLOSI





COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO

	Y	N	N	N	N	Y
	N	Y	N	N	N	N
	N	N	Y	N	N	Y
	N	N	N	Y	N	N
	N	N	N	N	Y	O
	Y	N	Y	N	O	Y






COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO

STOCCAGGIO IN LOCALI SEPARATI






COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO

STOCCAGGIO IN SPAZI SEPARATI



Esempio di stoccaggio separato di sostanze pericolose in spazi separati





STOCCAGGIO ALLA RINFUSA

Non è consentito. Può dar luogo all'immagazzinamento di sostanze che dovrebbero stare separate





COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione




ESERCITO

COMPORTAMENTI IN CASO DI PERDITE


Comportamento in caso di perdite

Quando capitano spargimenti di sostanze pericolose, bisogna informare immediatamente il superiore, che deve dare istruzioni precise.





PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURA STOCCAGGIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI PERICOLOSI



BIDONE omologato
ONU per trasporto
sostanze pericolose
su strada

Elenco sostanze contenute

- **1 bottiglia solvente**
- **1 bottiglia sgrassante**
- **1 bottiglia prodotto chimico**






COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO





COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio di Prevenzione e Protezione



ESERCITO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Magg. tramat RS Massimiliano MILIUCCI



ESERCITO

COMANDO DEI SUPPORTI LOGISTICI

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione

Insegnante/Consulente Militare nell'ambito del
Trasporto Intermodale delle Merci Pericolose

tel. Ufficio: linea mil. 1057162; linea civile
0650237162

email: rspp@comsuplog.esercito.difesa.it

